

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA

PREINTESA COMPARTO

PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

| |
|-------------------------------|
| RELAZIONE ILLUSTRATIVA |
|-------------------------------|

La presente relazione illustrativa viene redatta seguendo lo schema predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 25 del 19 luglio 2012.

ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DELLA PREINTESA

| | |
|---|--|
| <i>Data di sottoscrizione</i> | 08.01.2018 |
| <i>Periodo temporale di vigenza</i> | decorrenza dal 01.01.2018 |
| <i>Composizione della Delegazione trattante</i> | delegazione trattante di parte Pubblica dell'Azienda Ulss 6 Euganea, rappresentata da: Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore dei servizi Socio Sanitari, delegato del Direttore Generale delegazione trattante di parte Sindacale dell'area del Comparto, composta dalle seguenti sigle che hanno sottoscritto la preintesa: - RSU - CGIL FP - CISL FPS - UIL FPL |
| <i>Soggetti destinatari</i> | Tutto il personale dell'area del Comparto |
| <i>Materie trattate</i> | istituto produttività collettiva: criteri per la corresponsione |

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DELLA PREINTESA

Nella preintesa sottoscritta (allegato n. 1), le parti prendono preliminarmente atto che il fondo per il finanziamento della produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e il premio per la qualità delle prestazioni individuali (c.d. fondo produttività) risulterà definito, con decorrenza 01/01/2018, dalla sommatoria algebrica dei tre fondi relativi alle ex Aziende Ulss 15, 16 e 17, quantificati con provvedimento 1017 del 22.12.2017 (allegato n. 2), per l'anno 2017, con gli incrementi contrattuali vigenti e previsti (comprese quote fondo sociale ex Ulss 15).

Per quanto riguarda l'istituto della produttività le parti hanno concordato che il relativo fondo verrà distribuito secondo la seguente metodologia. Così come previsto negli obiettivi di budget, si identificano due percorsi progettuali:

- a) **il primo percorso** verrà così articolato: il 70% della quota complessiva del fondo di produttività collettiva (**quota A**) viene collegato al raggiungimento degli obiettivi aziendali cioè quelli che la Regione assegna annualmente al Direttore Generale. Esso viene totalmente distribuito qualora la valutazione della "performance aziendale" dell'anno di riferimento sia considerata soddisfacente intendendosi con ciò che il livello di raggiungimento degli obiettivi sia ricompreso tra il valore minimo annualmente fissato dalla Regione e il massimo ottenibile (100%). In caso contrario la quota incentivante sarà proporzionalmente ridotta. Gli eventuali residui, in linea con il normato contrattuale, saranno riattribuiti con le modalità previste dall'art. 5 del presente accordo.
- b) **un secondo percorso**, destinato a premiare le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici delle singole équipe/U.O./Servizio, concordati in sede di negoziazione del budget, cui andrà destinato il **restante 30%** della quota complessiva del fondo di produttività collettiva (**quota B**).

La determinazione della quota attribuita al primo percorso atto a finanziare una progettualità di miglioramento e efficientamento aziendale, collegata agli obiettivi del Direttore Generale, avrà come unica équipe l'intero insieme di tutte le équipe/U.O./Servizio (quota A).

Ai fini della valutazione del lavoratore in funzione dell'attribuzione della quota destinata al secondo percorso, finalizzato a premiare le attività circa il raggiungimento degli obiettivi specifici delle singole équipe/U.O./Servizio (quota B), sarà annualmente redatta una scheda di valutazione individuale del dipendente la cui somma complessiva dei valori avrà come punteggio massimo 100 e concorrerà a determinare il coefficiente premiale, indispensabile per l'attribuzione della quota individuale.

Il processo di budget è lo strumento gestionale attraverso il quale, annualmente, la Direzione Generale, individua gli obiettivi e la programmazione dell'attività in Azienda.

1. Dirigenti di struttura e coordinatori hanno l'obbligo di illustrare ai collaboratori gli obiettivi assegnati secondo le disposizioni del regolamento di budget. Dell'illustrazione degli obiettivi dovrà essere redatto verbale da sottoscrivere per presa visione da tutti gli appartenenti all'équipe/U.O./Servizio presenti, che ne possono chiedere una copia. Il mancato espletamento della procedura sopra descritta renderà nulla la valutazione espressa.
2. Gli stessi dovranno provvedere ad effettuare un colloquio intermedio verbalizzato, con quei lavoratori per i quali è ipotizzabile una valutazione dalla quale possano emergere criticità, al fine di mettere in atto un percorso di miglioramento delle performance individuali.
3. Le schede di valutazione (allegato 2 alla preintesa), saranno compilate dal Direttore di U.O.C. o U.O.S.D. su proposta del coordinatore/titolare di posizione organizzativa di riferimento della struttura alla quale il dipendente afferisce. Nei casi in cui il servizio presso il quale il dipendente è assegnato non sia sotto la diretta responsabilità di un Direttore di UOC/UOSD, la valutazione sarà fatta dal dirigente responsabile del servizio. Al dipendente valutato dovrà essere consegnata copia della propria scheda di valutazione prima che la stessa sia trasmessa al Servizio Personale.

Il dipendente potrà chiedere, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta consegna della scheda di valutazione, il riesame della stessa con istanza scritta e motivata al Responsabile del Servizio Personale. Il lavoratore potrà essere sentito con il rappresentante sindacale o persona di fiducia da lui designata.

4. A fine di ogni anno, a seguito della verifica finale dell'Organismo Indipendente di Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, si procederà al saldo da effettuarsi al massimo entro il mese di ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

destinare a saldo le risorse residue del "fondo fasce" di cui all'art. 9 del CCNL Infine, Infine, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le risorse residue, accertate a consuntivo, del "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" e del "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno", potranno essere destinate a finanziare ulteriori obiettivi concordati in sede di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, fatto salvo quanto già stabilito all'art. 2.

Le modalità di utilizzo e destinazione delle risorse residue concordate nella preintesa in oggetto rispettano quanto disciplinato dai CC.NN.NN.LL.. Precisamente, l'art.4¹ del CCNL 1998-2001

¹ **Art. 4 CCNL 1998-2001 - Contrattazione collettiva integrativa**

1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 38 e 39.

2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:

I - i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 38 comma 3;

II - criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39:

prevede che le modalità di distribuzione dei residui siano concordate in sede di contrattazione aziendale tra le parti, mentre la possibilità di utilizzo temporaneo dei residui dei fondi "trattamento accessorio" e "fondo fasce" nel fondo "produttività" dell'anno o dell'anno successivo è disciplinata rispettivamente dagli art. 38 c.3 lett. d) del CCNL 2002-2005² e art.41 c.4³ del CCNL 1998-2001, tutt'ora vigenti.

La preintesa sottoscritta considera quanto disposto da parte della Giunta Regionale attraverso le linee di indirizzo per la realizzazione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance nel SSN contenute nella legge regionale 26 maggio 2011 n. 9, in applicazione dei principi contenuti nei titoli II e III del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150; tutto ciò anche al fine di evitare interruzioni nella corresponsione di compensi dovuti al personale dipendente. I progetti di rilevanza aziendale considerati sono orientati ad interventi di riorganizzazione, innovazione, revisione dei processi e procedure, miglioramento della produttività, nonché della qualità ed efficienza dei servizi erogati.

La presente relazione illustrativa, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e all'ipotesi d'accordo cui si riferiscono, viene trasmessa al Collegio Sindacale per le verifiche di competenza in applicazione dell'art. 54, comma 3-sexies e dell'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché con riferimento alle procedure definite dall'art. 5, comma 3 del CCNL 7 aprile 1999.

a) attuazione dell'art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell'anno;

c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;

d) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni ;

e) finanziamenti aggiuntivi o integrativi;

f) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all'art. 39;

III - lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;

[...]

4. Le componenti salariali relative alla produttività da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi, verificati dal nucleo di valutazione oppure dal servizio di controllo interno.

² *Art.30 CCNL 2002-2005 – Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali*

[...]

5. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli artt. 29 e 31 non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente assegnate al fondo di cui al presente articolo per l'attuazione delle sue finalità. Tali risorse sono riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo e, pertanto, non si storicizzano nel fondo della produttività.

³ *Art.41 CCNL 1998-2001 – Disposizioni particolari*

[...]

4. Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziare per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 38 e 39 non siano impegnate nel rispettivo esercizio finanziario, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DELLA PREINTESA

La presente relazione tecnico-finanziaria è redatta seguendo lo schema predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con circolare n.25 del 19 luglio 2012.

COSTITUZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI AZIENDALI

I fondi contrattuali di cui agli artt. 07-09 del CCNL 31.07.2009 risultano essere i seguenti:

1. Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno di cui all'art. 7 del CCNL 2006/2009 Il Biennio economico (in seguito denominato **Fondo Trattamento Accessorio**), il quale finanzia mensilmente le indennità legate al disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro. Tali indennità vengono attribuite al verificarsi della condizione e liquidate nei mesi successivi alla reale attuazione, per cui sono da considerarsi indennità accessorie, la cui spesa complessiva è definibile a consuntivo e potrebbe pertanto risultare differente di anno in anno, a seconda delle situazioni in essere. L'eventuale residuo del fondo è oggetto di contrattazione aziendale con la parte sindacale.
2. Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali di cui all'art. 8 del CCNL 2006/2009 Il Biennio economico (in seguito denominato **Fondo di Produttività**), il quale finanzia l'incentivazione derivante da una valutazione strutturale effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione a seguito del raggiungimento degli obiettivi aziendali e una valutazione individuale effettuata dai Direttori di Struttura che permette di attribuire la quota spettante. Mensilmente viene erogata una quota sulla base della presenza in servizio che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi stessi e a consuntivo una quota di conguaglio con i criteri e modalità definiti in sede di contrattazione aziendale.
3. Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica di cui all'art. 9 del CCNL 2006/2009 Il Biennio economico (in seguito denominato

Fondo Fasce) il quale finanzia mensilmente una serie di indennità legate alla qualifica professionale, all'incarico conferito in termini di coordinamento e posizioni organizzative nonché le progressioni economiche orizzontali come stabilito dai CCNL e/o accordi aziendali specifici. Tali indennità sono assegnate in forma fissa e ricorrente per cui la spesa annuale rispecchia la situazione in essere nell'anno di riferimento. L'eventuale residuo del fondo generato, derivante da cessazioni, integrazioni del CCNL e impegni non utilizzabili per le finalità del fondo stesso, sono oggetto di contrattazioni tra le parti.

Gli stessi contratti definiscono l'ammontare dei fondi in quello consolidato al 31.12.2007 e provvedono a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi conseguenti. Inoltre:

- Con il D.L. n.78 del 31/05/2010, convertito in Legge n.122 del 30/07/2010, sono state individuate delle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, comprendendo indicazioni sul contenimento della spesa in materia di pubblico impiego. Precisamente l'art.9 comma 2-bis dispone che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 [prorogato sino al 31 dicembre 2014] l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.*
- Con circolare n.12 del 15/04/2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'art.9 dello stesso D.L. n.78 del 31/05/2010. In particolare, nella circolare citata vengono individuate le modalità applicative al fine della riduzione dei fondi contrattuali destinati alla contrattazione integrativa: *“la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio ritiene che possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 [e 2014], sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.”*
- L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza.

- Con circolare n. 20 del 08/05/2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 citata, disponendo a tal proposito, che *“per effetto di tali modifiche è stata prorogata al 31 dicembre 2014 l'operatività del primo periodo dell'art. 9, c. 2 bis, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa”*.
- Inoltre, l'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Con la citata delibera n. 1017 del 22.12.2017 sono stati costituiti i fondi aziendali di tutte le aree per l'Azienda Ulss 6 Euganea. Il fondo di cui al punto 3, c.d. di produttività è così costituito:

| FONDO PRODUTTIVITA' (art. 8 CCNL 2006/2009 - II° biennio economico) - ANNO 2017 | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| COSTITUZIONE DEL FONDO | EX ULSS 15 | EX ULSS 16 | EX ULSS 17 | TOTALE AULSS 6 EUGANEA |
| <u>Risorse storiche consolidate</u> | | | | |
| Fondo consolidato al 31.12.2007, comprensivo degli incrementi e delle decurtazioni a tale data (in ragione d'anno) | 2.435.213,75 | 2.432.021,89 | 1.842.811,68 | 6.710.047,32 |
| <u>Incrementi contrattuali</u> | | | | |
| CCNL 06-09 (ART. 11 C. 1) | 34.198,47 | | | 34.198,47 |
| <u>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</u> | | | | |
| Incr. dotaz.org./nuovi serv. (ART. 39 c.8 - PRODUTTIVITA' - CCNL 98-01) | 39.407,00 | 654.051,97 | 35.015,47 | 728.474,44 |
| altre risorse fondo/parte fissa | | | | |
| <u>Risorse variabili</u> | | | | |
| ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART 43 L 449/97) | | | | |
| Quote per la progettazione (ART. 92 CC. 5-6 4 D.Lgs.163/06) | | | | |
| Specifiche disposizioni di legge (ART. 30 C. 3 L. B CCNL 02-05) | 215.174,69 | | | 215.174,69 |
| Programmi concordati (ART. 30 C. 3 L. C CCNL 02-05) | | | | |
| Economie di gestione (ART. 30 C. 3 L. D CCNL 02-05) | | | | |
| Risorse regionali non consolidate | 351.968,69 | | | 351.968,69 |
| Economie aggiuntive (ART. 16 CC. 4-5 L. 111/11) | | | | |
| <u>Decurtazioni del fondo</u> | | | | |
| DECURTAZIONI 2014 ex art. 1 c. 456 - L. 147/2013 (art.9 c.2 bis L. 122/2010) | -11.786,44 | -55.540,07 | 0,00 | -67.326,51 |
| Altre decurtazioni | | | | |
| Totale Fondo | 3.064.176,16 | 3.030.533,78 | 1.877.827,15 | 7.972.537,09 |
| Decurtazioni fondo art. 1 comma 236 L. 208/2015: | | | | |
| RIDUZIONE PERSONALE IN SERVIZIO (SEMISOMMA) | | | | |
| Totale fondo a disposizione | 3.064.176,16 | 3.030.533,78 | 1.877.827,15 | 7.972.537,09 |

**DESTINAZIONE E SCHEMA RIASSUNTIVO DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA –
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO ANNO PRECEDENTE**

Si riportano di seguito, preliminarmente, gli schemi riassuntivi dei fondi contrattuali, con riferimento agli anni 2015 e 2016, con evidenza di:

- Ammontare del fondo definito secondo le modalità stabilite dai CC.NN.NN.LL., nonché le decurtazioni normativamente previste
- Ammontare delle risorse erogate mensilmente nel corso dell'anno di riferimento per la remunerazione degli istituti formalmente regolamentati dalla contrattazione nazionale e aziendale
- Residuo del fondo a disposizione a consuntivo.

| FONDO FASCE | EX ULSS 15 | | EX ULSS 16 | | EX ULSS 17 | | TOTALE AULSS 6 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| FONDO (al netto del congelamento per p.v.) | € 6.649.701,08 | € 6.733.981,09 | € 7.235.453,19 | € 7.219.368,34 | € 5.729.726,42 | € 5.769.795,56 | € 19.614.880,69 | € 19.723.144,99 |
| DECURTAZIONE L 147/2013 (L. 122 STRUTTURALE) | -€ 332.455,69 | -€ 332.455,69 | -€ 134.031,99 | -€ 134.031,99 | -€ 126.221,26 | -€ 126.221,26 | -€ 592.708,94 | -€ 592.708,94 |
| DECURTAZIONE L 208/2015 (SEMISOMMA SUL 2015) | € - | -€ 83.627,50 | | | | -€ 40.069,14 | € - | -€ 123.696,64 |
| FONDO DEC. | € 6.317.245,39 | € 6.317.897,90 | € 7.101.421,20 | € 7.085.336,35 | € 5.603.505,16 | € 5.603.505,16 | € 19.022.171,75 | € 19.006.739,41 |
| DECURTAZIONE L 133 | -€ 1.903,33 | -€ 1.629,13 | -€ 5.091,39 | -€ 5.369,97 | -€ 1.215,57 | -€ 985,52 | -€ 8.210,29 | -€ 7.984,62 |
| FONDO DISPONIBILE | € 6.315.342,06 | € 6.316.268,77 | € 7.096.329,81 | € 7.079.966,38 | € 5.602.289,59 | € 5.602.519,64 | € 19.013.961,46 | € 18.998.754,79 |
| SPESO | € 5.785.561,78 | € 6.107.684,01 | € 6.293.607,03 | € 6.590.125,59 | € 5.571.102,70 | € 5.602.519,64 | € 17.650.271,51 | € 18.300.329,24 |
| RESIDUO | € -529.780,28 | € -208.584,76 | € -802.722,78 | € -489.840,79 | € -31.186,89 | € - | € -1.363.689,95 | € -698.425,55 |
| | | | | | | | | |
| FONDO T.A. | EX ULSS 15 | | EX ULSS 16 | | EX ULSS 17 | | TOTALE AULSS 6 | |
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| FONDO | € 3.541.486,61 | € 3.540.834,10 | € 3.757.046,09 | € 3.729.546,09 | € 2.738.561,58 | € 2.738.561,58 | € 10.037.094,28 | € 10.008.941,77 |
| DECURTAZIONE L 147/2013 (L. 122 STRUTTURALE) | -€ 707,91 | -€ 707,91 | -€ 67.801,31 | -€ 67.801,31 | € - | € - | -€ 68.509,22 | -€ 68.509,22 |
| DECURTAZIONE L 208/2015 (SEMISOMMA SUL 2015) | -€ 281,18 | -€ 413,06 | -€ 257,43 | -€ 160,46 | -€ 228,82 | -€ 213,23 | -€ 767,43 | -€ 786,75 |
| FONDO DISPONIBILE | € 3.540.497,52 | € 3.539.713,13 | € 3.688.987,35 | € 3.661.584,32 | € 2.738.332,76 | € 2.738.348,35 | € 9.967.817,63 | € 9.939.645,80 |
| SPESO | € 3.421.356,80 | 3.267.847,08 | € 3.504.191,06 | 3.293.049,18 | € 2.737.565,80 | 2.731.335,93 | € 9.663.113,66 | 9.292.232,19 |
| RESIDUO | € -119.140,72 | € -271.866,05 | € -184.796,29 | € -368.535,14 | € -766,96 | € -7.012,42 | € -304.703,97 | € -647.413,61 |
| | | | | | | | | |
| FONDO PRODUTTIVITA' | EX ULSS 15 | | EX ULSS 16 | | EX ULSS 17 | | TOTALE AULSS 6 | |
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| FONDO | € 3.193.277,41 | € 3.108.058,36 | € 3.104.823,86 | € 3.086.073,86 | € 1.877.827,15 | € 1.877.827,15 | € 8.175.928,42 | € 8.071.959,37 |
| DECURTAZIONE L 147/2013 (L. 122 STRUTTURALE) | -€ 11.786,44 | -€ 11.786,44 | -€ 55.540,07 | -€ 55.540,07 | € - | € - | -€ 67.326,51 | -€ 67.326,51 |
| DECURTAZIONE L 208/2015 (SEMISOMMA SUL 2015) | | | -€ 48.161,87 | -€ 51.085,77 | -€ 24.358,15 | -€ 24.358,15 | -€ 72.520,02 | -€ 75.443,92 |
| recuperi art. 53 D.Lgs. 165 | | | € 2.400,00 | € 2.400,00 | | | | |
| FONDO DISPONIBILE | € 3.181.490,97 | € 3.096.271,92 | € 3.003.521,92 | € 2.981.848,02 | € 1.853.469,00 | € 1.853.469,00 | € 8.038.481,89 | € 7.931.588,94 |

L'ipotesi di accordo determina le seguenti quote di produttività per l'anno 2018, articolate per ciascuna categoria e livello economico differenziato.

| categoria | quota annua Aulss 6 | di cui in acconto quota A | quota mensile | di cui a saldo quota B |
|-----------|------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|
| A | € 1.127,00 | € 788,90 | € 65,74 | € 338,10 |
| B | € 1.197,00 | € 837,90 | € 69,83 | € 359,10 |
| Bs | € 1.222,00 | € 855,40 | € 71,28 | € 366,60 |
| C | € 1.353,00 | € 947,10 | € 78,93 | € 405,90 |
| D | € 1.461,00 | € 1.022,70 | € 85,23 | € 438,30 |
| Ds | € 1.571,00 | € 1.099,70 | € 91,64 | € 471,30 |

Le stesse, vengono erogate in acconto mensile, nell'ammontare relativo alla quota A, e a saldo, a conclusione della procedura di valutazione, nell'ammontare relativo alla quota B. Quest'ultima verrà erogata in considerazione del limite massimo del fondo consolidato disponibile dell'Azienda Ulss 6 Euganea. E' fatta salva la possibilità di integrazione per il raggiungimento della quota complessiva annua, in sede di contrattazione integrativa, mediante le risorse residue dei fondi contrattuali e le risorse derivanti dal piano di razionalizzazione secondo le modalità di cui all'accordo regionale del 24.11.2016.

COMPATIBILITÀ E COPERTURA ECONOMICA A BILANCIO

L'Azienda, nel rispetto dei limiti previsti dalla contrattazione nazionale nonché dalle disposizioni di legge applicabili in materia ha verificato a consuntivo la consistenza dei fondi facendo un'analisi delle voci di spesa e delle eventuali quote vincolate.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo 165/2001 come modificato dall'art. 55 del decreto legislativo 150/2010⁴, i contenuti della preintesa sottoscritta rispettano i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Si specifica, che l'ammontare dei Fondi costituiti secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia sono interamente inseriti nel Costo del Personale dell'anno corrente sia in fase preventiva che di rendicontazione trimestrale.

La presente relazione tecnico-finanziaria, unitamente alla relazione illustrativa e all'ipotesi d'accordo cui si riferiscono, viene trasmessa al Collegio Sindacale per le verifiche di competenza in applicazione dell'art. 54, comma 3-sexies e dell'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché con riferimento alle procedure definite dall'art. 5, comma 3 del CCNL 7 aprile 1999.

⁴ **Art. 55 decreto legislativo 150/2010:** Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.